

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA

Seduta del 10/03/2025

FATTO

La ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente procedimento, deduce: di essere titolare di n.1 Buono Fruttifero Postale a termine della Serie BA dell'importo di Lire 5.000.000 emesso il 13.08.1998, oggi non rimborsabile per intervenuta prescrizione; che negli anni 2016-2018 pur essendosi recata più volte presso l'Ufficio Postale le veniva riferito che il titolo non era ancora in scadenza.

Lamenta, quindi, negligenza nell'operato dell'intermediario e chiede, quindi, il "recupero, almeno dell'importo del buono scaduto" e non riscosso.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso, eccependo l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, trattandosi di fatti antecedenti di oltre un seennio rispetto alla proposizione del ricorso; l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale diverse dalle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del TUB; che la prima richiesta di pagamento del Buono in questione è stata formulata con il reclamo prodromico al presente giudizio, allorquando il termine di prescrizione era già ampiamente scaduto.

DIRITTO

Preliminare all'esame nel merito delle domande è il tema delle sollevate eccezioni di incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis*.

Quanto alla prima delle superiori eccezioni in rito, il Collegio di Coordinamento, con orientamento costante (cfr. decisioni nn.5674/2013 e 4656/2022), ha escluso la qualificazione dei BPF come strumenti e/o prodotti finanziari sia sulla base del dato testuale dell'art.1, lett. u), del TUF, norma che espressamente esclude detta qualifica per i depositi bancari o postali, sia sulla base della considerazione che si tratta di buoni non cedibili e non negoziabili nel mercato monetario. Alla esclusione della qualifica dei BPF come prodotti finanziari consegue la competenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Il Collegio non rinviene elementi di fatto e/o di diritto che impongano di discostarsi dal principio di diritto sopra espresso.

Quanto, poi, alla eccepita incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, il Collegio rileva che il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi è la legittimità, o meno, del comportamento dell'Intermediario all'atto della emissione del BPF, e ciò in quanto, sebbene il ricorrente non formuli espressamente una richiesta risarcitoria, la domanda formulata è basata sull'allegata condotta omissiva dell'intermediario. In particolare, il ricorrente censura la condotta dell'intermediario, in occasione di episodi, peraltro non provati, risalenti al periodo 2016-2018, allorquando dipendenti dell'Intermediario avrebbero assicurato il ricorrente della non imminenza della scadenza del titolo.

Si tratta, quindi, di doglianze che attengono a comportamenti posti in essere oltre il termine iniziale di competenza dell'Arbitro (cfr., da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656/2022, decisione che espressamente individua come rilevante a questi fini *"la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere"*). A tal proposito, val la pena di ricordare il principio di diritto affermato da questo Collegio in tema di applicazione della Sez.I, par.4 delle Disposizioni ABF: *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso"* (tra le altre, v. decisione n.16066/2022).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI